

Bruxelles, 2 aprile 2025
(OR. en)

7098/25
ADD 1

LIMITE

CORLX 320
CFSP/PESC 458
RELEX 338
CONOP 16

NOTA

Oggetto: Decisione del Consiglio a sostegno del piano d'azione di Siem Reap-Angkor per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Azione a sostegno dell'attuazione della convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona e del suo piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029

1. Obiettivo

Contribuire a una maggiore sicurezza delle persone promuovendo l'accettazione delle norme, una maggiore titolarità nazionale e l'attuazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione ("convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona" o "convenzione").

Il progetto appoggiato dall'Unione europea (UE) sosterrrebbe gli sforzi degli Stati parte volti ad attuare il testo della convenzione e i vari aspetti del *piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029*.

Il progetto proposto si baserebbe sul lavoro svolto a norma della decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio, a sua volta basata sui successi ottenuti e sugli insegnamenti tratti mediante le decisioni (PESC) 2017/1428 e 2012/700/PESC e l'azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, ossia progetti che sono stati tutti attuati dall'unità di supporto all'attuazione (ISU) della convenzione.

Il progetto proposto contribuirebbe all'ulteriore attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza prevista dalla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Progetto

2.1. Una più ampia attuazione dell'articolo 5

2.1.1. Obiettivo

Promuovere una titolarità e una comprensione maggiori, a livello nazionale, degli obblighi di cui all'articolo 5 e delle modalità per conseguirli, anche attraverso la promozione della cooperazione (internazionale, regionale, triangolare e sud-sud) ai sensi dell'articolo 6 e la necessità di trasparenza e di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 7, tra l'altro applicando le *migliori pratiche* e le azioni pertinenti previste dal piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.1.2. Risultati

- Per quanto riguarda l'articolo 5, le autorità competenti:
 - acquisiscono una migliore comprensione per affrontare la contaminazione da mine antipersona improvvisate nel quadro della convenzione, il che include la comunicazione di informazioni, l'educazione al rischio mine e la riduzione di tale rischio nonché l'indagine e lo sminamento;
 - migliorano le conoscenze sulla necessità di garantire capacità sostenibili per affrontare la contaminazione nuova/residua con largo anticipo rispetto al completamento delle operazioni di sminamento;
 - potenziano l'apprendimento sull'educazione al rischio in funzione del contesto;
 - acquisiscono maggiori conoscenze sull'importanza di esaminare tecnologie e metodologie innovative sostenibili per l'indagine e lo sminamento;
 - imparano ad attuare le migliori pratiche e altre azioni pertinenti del piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029 o migliorano tale attuazione.
- Per quanto riguarda l'articolo 6, le autorità competenti:
 - promuovono partenariati per il completamento e/o l'istituzione di piattaforme nazionali per l'azione antimine;
 - intensificano la consultazione con le parti interessate, compresa la società civile;
 - migliorano l'integrazione della dimensione di genere e delle diverse esigenze delle comunità colpite dal problema delle mine, nonché delle considerazioni ambientali;
 - aumentano le capacità e la partecipazione significativa delle comunità beneficiarie.
- Per quanto riguarda l'articolo 7, le autorità competenti:
 - aumentano la trasparenza attraverso la presentazione di relazioni tempestive e di elevata qualità;
 - migliorano lo scambio di informazioni con le parti interessate attraverso discussioni nell'ambito di dialoghi nazionali e/o regionali.

2.1.3. Beneficiari

- Gli oltre 30 Stati parte che stanno attuando gli obblighi di cui all'articolo 5¹ o quelli che hanno recentemente ottemperato a tali obblighi o sono in procinto di farlo, oppure quelli che si trovano in una situazione di contaminazione nuova o precedentemente sconosciuta, anche da mine antipersona di natura improvvisata.
- Donne, ragazze, ragazzi e uomini la cui vita è segnata dalla presenza o dalla sospetta presenza di mine antipersona, comprese quelle di natura improvvisata, negli Stati parte colpiti dal problema delle mine.

2.1.4. Attività

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per l'organizzazione di attività nazionali o regionali. In entrambi i casi, il processo trarrebbe vantaggio dal contributo del comitato per l'attuazione dell'articolo 5. I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall'ISU e dallo Stato parte beneficiario. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una "coalizione" di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

Le azioni di follow-up potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dai dialoghi, dalle osservazioni del comitato e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte (per esempio sulle richieste di proroga).

¹ Afghanistan, Angola, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cambogia, Ciad, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica democratica del Congo, Ecuador, Eritrea, Etiopia, Guinea-Bissau, Iraq, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Oman, Perù, Senegal, Serbia, Somalia, Sud Sudan, Sri Lanka, Stato di Palestina, Sudan, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.

- Fino a quattro (4) dialoghi regionali o nazionali con le parti interessate per affrontare questioni relative all'articolo 5/alla sicurezza delle persone, compreso l'uso delle mine antipersona improvvisate e le conseguenze da esse causate sul piano umanitario, oppure per sostenere gli Stati per i quali sono imminenti le scadenze per lo sminamento e che richiedono sostegno o che intendono migliorare il dialogo con le parti interessate.
- Fino a quattro (4) azioni/attività di sostegno di follow-up.

Le azioni di follow-up potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dai dialoghi, dalle osservazioni del comitato e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte, ovvero ai fini di un maggiore allineamento alle norme in materia di azione antimine o al piano d'azione di Siem Reap-Angkor.

2.2. Una più ampia attuazione di un approccio basato sui diritti in materia di "assistenza alle vittime" (articolo 6, paragrafo 3)

2.2.1. Obiettivo

Promuovere una titolarità, una comprensione e un'attuazione maggiori, a livello nazionale, degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e una cooperazione e un'assistenza rafforzate (articolo 6), tenendo presente l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché la trasparenza e lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 7, tra l'altro applicando le migliori pratiche e le azioni pertinenti previste dal piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.2.2. Risultati

- Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 3, le autorità competenti:
 - elaborano o migliorano piani di assistenza alle vittime/in materia di disabilità con obiettivi specifici, misurabili, realistici e definiti sotto il profilo temporale;
 - rafforzano le sinergie nazionali con iniziative nell'ambito della convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e di altri quadri nazionali;
 - promuovono la necessità di riabilitazione, di sostegno psicosociale o tra pari e di una banca dati centralizzata;
 - dotano i sopravvissuti alle mine e/o le organizzazioni che li rappresentano dei mezzi necessari per agire e sviluppano ulteriormente le loro capacità;
 - imparano ad attuare le migliori pratiche e altre azioni pertinenti del piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029 o migliorano la comprensione di tale attuazione.

- Per quanto riguarda l'articolo 6, le autorità competenti:
 - rafforzano i partenariati e la cooperazione (a livello internazionale, regionale, triangolare, sud-sud e/o con le organizzazioni della società civile, nonché intersettoriale);
 - aumentano le capacità e la partecipazione significativa delle comunità beneficiarie.

- Per quanto riguarda l'articolo 7, le autorità competenti:
 - aumentano la trasparenza attraverso la presentazione di relazioni tempestive e di qualità;
 - migliorano lo scambio di informazioni con le parti interessate attraverso discussioni nell'ambito di dialoghi nazionali e/o regionali.

2.2.3. Beneficiari

- Gli oltre 30 Stati parte¹ che hanno segnalato vittime di mine nei territori soggetti alla loro giurisdizione o al loro controllo e gli operatori dei diritti delle persone con disabilità che lavorano in tali Stati parte.
- Donne, ragazze, ragazzi e uomini vittime di mine e altri residui bellici esplosivi e/o comunità colpite.

2.2.4. Attività

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per l'organizzazione di attività nazionali o regionali. In entrambi i casi, il processo trarrebbe vantaggio dal contributo del comitato per l'assistenza alle vittime. I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall'ISU e dallo Stato beneficiario. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e dell'azione, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una "coalizione" di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

- Una (1) conferenza globale: la quarta conferenza di questo tipo, unica nel suo genere, a vantaggio della comunità delle parti della convenzione e oltre

Fino a tre (3) dialoghi nazionali o regionali tra le parti interessate

- Fino a due (2) riunioni di esperti in materia di assistenza alle vittime
- Fino a tre (3) azioni/attività di sostegno di follow-up

Le azioni di follow-up potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dai dialoghi, dalle osservazioni del comitato e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte, ovvero ai fini di un maggiore allineamento tra le iniziative in materia di assistenza alle vittime e quelle condotte per adempiere agli obblighi previsti dalla CRPD.

¹ Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Bosnia-Erzegovina, Burundi, Cambogia, Ciad, Cile, Colombia, Croazia, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea-Bissau, Iraq, Mauritania, Mozambico, Nicaragua, Niger, Nigeria, Stato di Palestina, Perù, Repubblica democratica del Congo, Senegal, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sud Sudan, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Uganda, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.

2.3. Promozione della convenzione e delle sue norme e adesione alla stessa

2.3.1. Obiettivo

Promuovere l'adesione alla convenzione e alle sue norme e la comprensione della stessa ad alto livello e sul piano tecnico negli Stati non parte.

2.3.2. Risultati

- Maggiore conoscenza della convenzione e delle sue norme da parte di funzionari e/o diplomatici di alto livello negli Stati non parte
- Migliore comprensione, da parte dei tecnici, del sostegno disponibile ai fini dell'adesione
- Vantaggi ottenuti in termini di moratoria o voto nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite da parte degli Stati non parte
- Dialogo migliorato/nuovo con la convenzione per gli Stati non parte
- Rinnovato impegno delle parti interessate della convenzione a favore dell'universalizzazione conformemente al piano d'azione di Siem Reap-Angkor

2.3.3. Beneficiari e destinatari

- Gli oltre 30 Stati che non hanno ancora ratificato, approvato, accettato o aderito alla convenzione.
- Gli Stati parte della convenzione e le organizzazioni internazionali e non governative coinvolti negli sforzi volti a promuovere l'universalizzazione della convenzione.
- Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui è in vigore un divieto relativo alle mine.

2.3.4. Attività

A tal fine, e con il contributo del presidente della convenzione – e del gruppo informale sull'universalizzazione, se del caso – il progetto sosterrrebbe sforzi di universalizzazione sul piano tecnico e ad alto livello. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una "coalizione" di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

Tra le attività possono figurare:

- fino a due (2) missioni ad alto livello cui partecipino gli inviati speciali e/o il presidente della convenzione o altri funzionari statali in grado di partecipare a dialoghi ad alto livello negli Stati non parte, ovvero riunioni a livello di ambasciatori presso il quartier generale o le sedi regionali delle Nazioni Unite o, se del caso, in uno Stato parte; oppure
- fino a due (2) riunioni diplomatiche o tecniche a livello nazionale o regionale con Stati non parte; oppure
- una combinazione di una riunione ad alto livello e di una riunione tecnica.

Azioni di follow-up – compresa la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione – possono essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dalle missioni di universalizzazione, dalle osservazioni del presidente, dalle strategie informali e/o di gruppi nazionali e/o dalle decisioni pertinenti degli Stati parte.

2.4. Osservanza dell'articolo 3, anche attraverso la promozione della cooperazione e dell'assistenza

2.4.1. Obiettivo

Promuovere l'attuazione dell'articolo 3, dell'articolo 7 e dell'articolo 8 (esecuzione) adoperandosi affinché le mine antipersona conservate siano utilizzate come previsto o distrutte, oppure prendendo in considerazione alternative a dette mine conformemente al piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.4.2. Risultati

Gli Stati parte:

- migliorano l'osservanza grazie a una maggior comprensione degli obblighi di cui all'articolo 3;
- aumentano la trasparenza e la comunicazione di informazioni attraverso relazioni annuali e dichiarazioni;
- riducono il numero di mine conservate a seguito dell'intervento;
- rinnovano la cooperazione volta a esplorare alternative alle mine antipersona non disinnescate o a distruggere le mine conservate.

2.4.3. Beneficiari

- Gli oltre 60 Stati parte con impegni di cui all'articolo 3 e il personale responsabile di dette mine.
- Gli Stati parte che intendono fornire cooperazione e assistenza al riguardo.
- Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui le mine conservate sono distrutte.

2.4.4. Attività

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per organizzare attività o parteciparvi. In entrambi i casi, il processo deve trarre vantaggio dal contributo del presidente della convenzione e del comitato per la conformità cooperativa.

Le attività sarebbero organizzate e facilitate congiuntamente dall'ISU e dallo Stato beneficiario o organizzatore. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una "coalizione" di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

Tra le attività possono figurare:

- Fino a un (1) workshop tecnico regionale, nazionale o online o il sostegno nazionale.
- Fino a una (1) azione di follow-up, comprese la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione, visite presso altri Stati parte per l'ulteriore esame delle tecniche o la sponsorizzazione di esperti ai fini di una loro visita presso detti Stati.

Il follow-up potrebbe essere intrapreso in risposta alle raccomandazioni derivanti dalle conclusioni del workshop, dalle osservazioni del presidente e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte.

2.5. Promozione dell'attuazione della legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 9

2.5.1. Obiettivo

Promuovere l'osservanza dell'articolo 9, favorendo la fornitura di informazioni e sostegno relativamente alla legislazione nazionale che proibisce qualsiasi attività vietata a uno Stato parte e commessa da qualsiasi persona o nel territorio rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo. Sostenere gli Stati parte nell'attuazione del loro impegno ai sensi dell'articolo 9 e nella presentazione di relazioni a norma dell'articolo 7 per quanto concerne le misure adottate in conformità del piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.5.2. Risultati

- maggiore osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 da parte degli Stati parte che non hanno introdotto misure nazionali di attuazione o indicato se ritengono sufficiente la legislazione vigente;
- aumento della trasparenza e della comunicazione di informazioni attraverso relazioni annuali e dichiarazioni degli Stati parte;
- una cooperazione rinnovata tra gli Stati parte o con le organizzazioni al fine di valutare l'osservanza.

2.5.3. Beneficiari

- Gli oltre 40 Stati parte con impegni di cui all'articolo 9 ancora in essere¹ e il personale responsabile di dette disposizioni.
- Gli Stati parte che intendono fornire cooperazione e assistenza al riguardo.
- Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui la legislazione è sufficiente.

¹ Antigua e Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Bolivia, Botswana, Sultanato del Brunei Darussalam, Camerun, Cabo Verde, Comore, Congo, Dominica, Repubblica dominicana, Ecuador, Guinea equatoriale, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Haiti, Giamaica, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Nauru, Nigeria, Palau, Ruanda, Santa Lucia, San Marino, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sud Sudan, Suriname, Togo, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay e Vanuatu.

2.5.4. Attività

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per organizzare un workshop nazionale. In entrambi i casi, il processo deve trarre vantaggio dal contributo del presidente della convenzione e del comitato per la conformità cooperativa. Le attività sarebbero organizzate e facilitate congiuntamente dall'ISU e dallo Stato beneficiario o organizzatore. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti (per esempio il Comitato internazionale della Croce Rossa).

Tra le attività possono figurare:

- Fino a un (1) workshop tecnico regionale, nazionale o online.
- Fino a una (1) azione di sostegno di follow-up.

Azioni di follow-up – comprese la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione o alle discussioni su questioni relative all'articolo 9 o la sponsorizzazione di esperti ai fini di una loro visita presso detti Stati – possono essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dalle conclusioni del workshop, dalle osservazioni del presidente e/o dalle decisioni pertinenti degli Stati parte.

2.6. Dimostrazione dell'impegno dell'Unione e degli Stati membri a favore della convenzione

2.6.1. Obiettivo

Promuovere la convenzione e mettere in risalto il contributo fornito alla sua attuazione dall'Unione europea e dai suoi Stati membri.

2.6.2. Risultati

- maggior familiarità acquisita dalla convenzione e dalla comunità dell'azione antimine con il ruolo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
- maggior conoscenza della convenzione presso il grande pubblico.

2.6.3. Beneficiari e destinatari

- Gli oltre 190 Stati membri delle Nazioni Unite, compresi i 164 Stati parte della convenzione.
- Delegazioni e strutture dell'Unione europea, Stati, organizzazioni internazionali e non governative e grande pubblico nei luoghi in cui si svolgono le attività.

2.6.4. Attività

Come nel caso dei precedenti progetti dell'UE, l'ISU si impegnerebbe a mettere in risalto il ruolo dell'Unione e degli Stati membri nella comunità delle parti della convenzione e negli Stati beneficiari e destinatari. A tal fine e nell'ambito del piano di comunicazione e visibilità, l'ISU organizzerebbe le seguenti attività:

- fino a due (2) attività promozionali o ad alta visibilità; e
- fino a quattro (4) sessioni informative, quali l'avvio e/o la chiusura del progetto, nonché sessioni informative annuali durante la fase di attuazione.